



**BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA SPECIALIZZAZIONE DI LAUREATI NELLE DISCIPLINE BIOLOGIA, FARMACIA, FISICA, MEDICINA VETERINARIA, PSICOLOGIA E ODONTOIATRIA
AMMESSI AL PRIMO ANNO DI UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO A SOGGETTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO DIVERSO DALLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
ANNO FORMATIVO 2023/2024**

Art. 1 Requisiti per la partecipazione bando

1. Per beneficiare dei contributi finanziari, il soggetto richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere residente in provincia di Trento alla data del 1 novembre 2023, intesa per convenzione come data di inizio dell'anno accademico di riferimento (periodo formativo 2023/2024);
 - b) essere laureato in una delle seguenti discipline: biologia, farmacia, fisica, medicina veterinaria, psicologia, odontoiatria (o equipollenti);
 - c) essere ammesso nell'anno formativo 2023/2024 al primo anno di corso di una delle Scuole di specializzazione universitarie o Istituti di Specializzazione in Psicoterapia abilitati ai sensi del Regolamento di cui al D.M. 11 dicembre 1998 n. 509, che consentono l'accesso al profilo professionale, afferente alle discipline indicate alla lettera b), compreso nei ruoli sanitari del personale laureato non medico del Servizio Sanitario Nazionale (ai sensi dei decreti del Ministero della Sanità del 30 e 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni);
 - d) essere in possesso - ove prevista - dell'abilitazione all'esercizio professionale;
 - e) non esercitare attività professionali in strutture sanitarie con rapporto a tempo indeterminato;
 - f) non beneficiare di altre analoghe provvidenze comunque denominate né essere già stato assegnatario in precedenza del medesimo contributo.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza indicata nel successivo art. 3, ad eccezione del requisito della residenza .

Art. 2

Numero contributi per ciascuna disciplina

Il numero dei contributi disponibili per ciascuna disciplina, è così determinato:

Laureati in	n. contributi
Biologia	2
Farmacia	2
Fisica	2
Medicina Veterinaria	2
Psicologia *	2
Odontoiatria	2

* Il contributo destinato ai laureati in Psicologia verrà assegnato in via prioritaria agli iscritti a Scuole che rilascino diplomi di specializzazione nell'ambito della Psicoterapia dell'adolescenza, Psicoterapia della famiglia e Psicoterapia di gruppo o affini.

Considerata l'eterogeneità dei corsi esistenti in tale disciplina, il Servizio provinciale competente potrà avvalersi di uno specialista psicologo nominato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al fine di definire eventuali priorità di assegnazione, legati anche al fabbisogno espresso dall'Azienda stessa.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di contributo redatta in carta semplice, avvalendosi del modulo allegato al presente Bando (Allegato 1A) e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia, deve essere inoltrata al Servizio professioni sanitarie, formazione e rapporti con le Università della Provincia Autonoma di Trento, entro il giorno 31/05/2024 a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. La domanda presentata fuori termine è irricevibile.
2. Nel caso in cui il richiedente sia stato ammesso alla scuola di specializzazione senza l'espletamento di un concorso o un esame di ammissione, lo stesso dovrà indicare nella domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, le attività di produzione scientifica e di ricerca realizzate, le attività professionali e didattiche e/o stage (non tirocinio curricolare) svolte e le attività di formazione universitaria post laurea e permanente partecipata, con l'indicazione della sede e relativo periodo.
3. La domanda di contributo va inviata alla Struttura provinciale competente, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC serv.personalesanitarioeuniversita@pec.provincia.tn.it nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2468/2016 e dalla Legge provinciale 23/1992 e s.m.i..
4. La domanda può essere firmata con firma autografa (allegando copia di un documento di identità), con firma digitale oppure con firma elettronica qualificata. Non saranno accettate le domande riportanti firme copiate e incollate tramite applicativi informatici, in quanto prive di valore legale. Se le informazioni sono fornite su formato pdf compilabile, è necessario che la domanda sia trasmessa sotto forma di file in forma statica, ciò perché il pdf compilabile non garantisce l'immobilità del documento amministrativo informatico. La firma digitale deve essere apposta solo e soltanto sulla versione del file in formato statico.

Art. 4

Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare di aver preso visione dell'informativa, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, sottoscrivendo l'apposita modulistica allegata alla domanda.

Art. 5

Formulazione delle graduatorie

1. Ai fini della concessione del contributo finanziario sono formulate graduatorie distinte per ciascuna disciplina recependo il punteggio acquisito nel concorso di ammissione alle singole Scuole.

2. Qualora l'ammissione sia avvenuta senza l'espletamento di un concorso o di un esame/colloquio con punteggio, la formulazione della graduatoria della disciplina interessata viene effettuata da una commissione provinciale, la quale avrà a disposizione 100 punti ripartiti nel modo seguente:
 - 40 punti riservati al voto di laurea ed attribuiti in via proporzionale al punteggio conseguito, assegnando 40 punti se il voto di laurea conseguito è di 110/110 e lode, 36 punti per 110/110 e 3 punti per ciascun valore per punteggi compresi tra 99 e 109/110 ;
 - 60 punti riferiti ai titoli professionali e così suddivisi:
 - 20 punti per la produzione scientifica e attività di ricerca;
 - 20 punti per le attività didattiche e professionali;
 - 20 punti per attività di formazione post laurea e permanente partecipata.
3. In caso di parità di punteggio precede chi ha minore anzianità di laurea ed in subordine chi ha minore età.
4. Con specifica determinazione sono approvate le graduatorie per ciascuna disciplina, individuati i beneficiari e determinati i contributi da assegnare a ciascuno specializzando.
5. Le graduatorie di merito dei candidati possono essere utilizzate per assegnare, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, i contributi che si siano resi disponibili per rinuncia, decadenza o altri motivi entro il termine massimo del 30 novembre dell'anno di approvazione della determinazione di cui al precedente comma 4.

Art. 6

Determinazione e concessione del contributo

1. L'importo massimo del contributo finanziario è determinato in Euro 11.580,00, corrispondente a 1.500 ore annue di formazione per anno accademico, ed è proporzionale all'impegno orario previsto dai singoli ordinamenti delle Scuole di specializzazione per l'effettuazione delle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Per le scuole di specializzazione disciplinate in applicazione del DM n. 270/2004 e s. m., preso atto del Decreto del MIUR n. 716 di data 16 settembre 2016, l'impegno annuo orario per le attività didattiche teoriche e pratiche è calcolato sulla base del numero dei crediti previsti dall'ordinamento della scuola per ogni anno moltiplicato per 25 ore di lavoro/studente per credito indicati dalla normativa stessa.
3. Qualora sia stata svolta attività lavorativa e/o professionale, il contributo è ridotto di una quota pari alla differenza positiva tra l'entità del reddito fiscale imponibile conseguito per attività lavorativa e professionale nell'anno 2023 (se superiore a Euro 11.580,00) e l'ammontare del contributo sopra determinato (Euro 11.580,00).
4. I contributi finanziari sono rideterminati annualmente tenendo conto del reddito eventualmente conseguito per attività lavorativa e professionale nell'anno precedente e dell'eventuale variazione dell'ordinamento didattico del corso di specializzazione.
5. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento delle domande ammesse a finanziamento, si procederà alla rideterminazione proporzionale dei singoli contributi.
6. I contributi sono corrisposti ai beneficiari per l'intera durata del corso di specializzazione in rate trimestrali posticipate, sulla base di dichiarazioni, rese in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, attestanti la continuità di iscrizione e frequenza per il periodo di riferimento. Qualora risulti la non regolare frequenza ovvero la ripetizione dell'anno il contributo viene sospeso per i periodi di riferimento.

Art. 7

Impegni dei beneficiari

1. In applicazione dell'art. 37 della legge provinciale n. 8/96 e dell'art. 8 del Regolamento di attuazione, i beneficiari, ai fini della corresponsione del contributo, dovranno sottoscrivere l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario

provinciale per un periodo di almeno 5 anni ed alla restituzione proporzionale del contributo qualora l'impegno non sia stato rispettato.

2. La disciplina del predetto impegno ed i criteri per la definizione delle somme dovute a titolo di penale e delle somme restituite e modalità di versamento delle stesse, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1023 del 9/06/2023 prevedono quanto segue:

I. Il soggetto che presenta domanda per l'erogazione di contributi per la specializzazione di cui al bando indetto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di attuazione di cui all'art. 37 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sottoscrive l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario provinciale per un periodo non inferiore a cinque anni.

II. È onere del beneficiario del contributo finanziario dare comunicazione dell'avvenuta specializzazione, per iscritto via pec o raccomandata a/r all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, entro 30 giorni dal conseguimento del diploma di specializzazione. La comunicazione va contestualmente trasmessa per conoscenza al Servizio provinciale competente dell'erogazione del contributo.

III. L'obbligo di prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario provinciale viene meno se l'Azienda provinciale per i servizi sanitari non informa il beneficiario del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di conseguimento della specializzazione.

IV. Qualora l'Azienda provinciale per i servizi sanitari venga a conoscenza dell'avvenuta specializzazione oltre i 30 giorni dal conseguimento del diploma di specializzazione, a seguito di comunicazione tardiva da parte del soggetto stesso oppure a seguito di controlli effettuati da parte dell'Amministrazione provinciale, il termine dei 60 giorni entro cui questa può informare il beneficiario del proprio interesse alla collaborazione decorre dal momento in cui l'Azienda stessa ha ricevuto comunicazione del fatto.

V. Il beneficiario del contributo finanziario che, a seguito del conseguimento del diploma di specializzazione, non adempie totalmente o parzialmente all'obbligo di collaborare nel servizio sanitario provinciale per un periodo di cinque anni è tenuto a versare alla Provincia, a titolo di penale, una somma dell'importo massimo di € 23.800 definita nel seguente modo:

a) € 6.800 qualora il soggetto non abbia comunicato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'avvenuta specializzazione tra 31 giorni e 60 giorni seguenti al conseguimento del diploma di specializzazione;

b) € 15.300 qualora il soggetto non abbia comunicato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'avvenuta specializzazione tra 61 giorni e 90 giorni seguenti al conseguimento del diploma di specializzazione;

c) € 23.800 qualora il soggetto non abbia comunicato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'avvenuta specializzazione oltre 91 giorni seguenti al conseguimento del diploma di specializzazione;

d) € 23.800 qualora il soggetto, a seguito della comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari del conseguimento del diploma di specializzazione, non abbia ottemperato alle proposte di collaborazione dell'Azienda medesima;

e) € 23.800 qualora il soggetto receda prima dei 5 anni dall'incarico assegnato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, proporzionalmente ridotto in relazione alla durata dell'incarico assegnato ed al numero delle mensilità di incarico effettuate.

Qualora sia già stata applicata una somma a titolo di penale per ritardata comunicazione del conseguimento del diploma di specializzazione (casi a), b) o c)), l'importo di eventuali ulteriori penali di cui ai casi d) e e) verrà quantificato al netto delle penali precedentemente applicate, e non potrà comunque superare l'importo totale massimo di € 23.800.

VI. Il beneficiario di un contributo finanziario che interrompe o rinuncia alla formazione specialistica oppure al contributo stesso, è tenuto a restituire alla Provincia l'importo massimo teorico di € 7.900 all'anno, rapportato alle somme effettivamente percepite prima dell'interruzione o rinuncia alla formazione o al contributo stesso.

VII. L'accertamento delle somme dovute a titolo di penale o delle somme restituite avviene a seguito di comunicazione, da parte del beneficiario del contributo, del conseguimento del

diploma di specializzazione (di cui al punto IV) oppure della rinuncia alla formazione o al contributo stesso (di cui al punto VI). L'accertamento può avvenire altresì a seguito di controllo periodico da parte del Servizio provinciale competente.

Art. 8
Decadenze

1. Il beneficiario decade dal diritto al contributo finanziario se successivamente all'atto di concessione venga accertato in modo univoco che non era in possesso di tutti i requisiti per ottenere il contributo stesso con il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di anni due decorrenti dal provvedimento di decadenza. Sono salve le norme vigenti in materia di diritto penale.